

1/1/2000

ri-animazione
ASSOCIAZIONE CULTURALE

RI-ANIMAZIONE

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI.

1. COSTITUZIONE E SEDE

Un comitato spontaneo di persone convinte della necessità di proporre un modello di aggregazione, coesione, formazione e valorizzazione, specialmente fra le fasce giovanili, basato sulla tolleranza, l'accoglienza, l'impegno, la responsabilità, il rispetto delle esigenze, delle idee e della storia di ognuno, fonda Ri-Animazione, Associazione sociale, culturale e ricreativa. L'Associazione nasce dall'esperienza personale di ciascun membro fondatore e da un'esperienza comunitaria all'interno di un gruppo parrocchiale. L'Associazione ha sede a Macerata (MC), corso Cavour nr. 80.

2. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

3. SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro, è autonoma e pluralista e persegue i seguenti scopi:

- a) Proporre l'animazione e l'aggregazione giovanile secondo una serie di proposte pluralistiche e diversificate per fascia di età, interessi e inclinazioni;
- b) Lavorare per la promozione, la valorizzazione e la formazione della persona e i suoi valori, attraverso attività riguardanti le varie forme di espressioni (cinema, teatro, , musica, arte, fotografia, sport, gioco, danza, scrittura, ...);
- c) Provvedere al monitoraggio della realtà giovanile, con particolare interesse rivolto alle condizioni di disagio e solitudine.

TITOLO II: SOCI

4. TESSERAMENTO

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto. Il potenziale nuovo associato deve essere presentato da almeno un socio. La qualifica del socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5. CATEGORIE DI SOCI

I soci dell'Associazione sono:

- a) Soci onorari
- b) Soci ordinari
- c) Soci sostenitori

6. SOCI ONORARI

I soci onorari sono coloro che si siano resi benemeriti nei confronti dell'Associazione per particolari meriti, elargizioni o contributi di rilievo. È il Consiglio Direttivo che ha il compito di nominarli su proposta di qualsiasi socio.

7. SOCI ORDINARI

I soci ordinari sono coloro che versano la quota sociale proposta annualmente dal Consiglio Direttivo.

8. SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori sono coloro che, per concorrere a potenziare l'Associazione, versano contributi straordinari.

9. OBBLIGO DEI SOCI

Tutti i soci si impegnano ad osservare gli obblighi derivanti dal presente statuto e a rispettare le decisioni degli organi sociali e le finalità dell'Associazione.

10. DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di voto nell'Assemblea ed hanno altresì diritto all'elettorato attivo e passivo per la nomina delle cariche sociali, se hanno compiuto almeno 15 anni alla data della votazione. Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le proposte dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

11. QUOTA SOCIALE

Il socio ordinario è tenuto a versare la quota annuale di iscrizione nell'ammontare e con le modalità stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo.

12. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissioni, comunicate per iscritto all'Associazione non oltre il 30 novembre di ogni anno, con effetto, in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno successivo;
- b) Morosità nel versamento della quota sociale di almeno un anno;
- c) Radiazione, pronunciata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi o per gravi infrazioni allo Statuto o ai regolamenti, e comunque per comportamenti considerati incompatibili con l'ulteriore appartenenza all'Associazione. Nessun rimborso o liquidazione è prevista per i soci uscenti o radiati.

13. RICORSI

Contro il provvedimento di radiazione l'interessato ha la facoltà di proporre ricorso motivato per iscritto al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

14. CATEGORI DEGLI ORDINI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti

15. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali secondo apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio Direttivo. Essa si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno, su convocazione del Presidente, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del conto di gestione annuale. Può riunirsi, in via straordinaria, su

richiesta sottoscritta da 6 consiglieri in carica o da 1/5 dei soci aventi diritto al voto. Essa viene convocata almeno 10 giorni prima mediante avviso da comunicare a tutti i soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione per la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con qualsiasi numero dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni, se non altrimenti stabilito, sono con voto palese a maggioranza assoluta dei voti. Si svolgono a scrutinio segreto le elezioni degli organi sociali, le votazioni relative a persone e quelle per le quali tale forma di votazione viene richiesta dalla maggioranza dei votanti.

16. DELEGHE

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare con delega scritta soltanto da un altro socio. Nessun socio può avere più di una delega.

17. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'assemblea dei soci sono:

- a. eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti;
- b. indicare le direttive per l'attività futura dell'Associazione;
- c. giudicare sulla legittimità statutaria dell'operato degli organi sociali;
- d. approvare e modificare lo Statuto sociale;
- e. approvare annualmente il bilancio patrimoniale ed il rendiconto di gestione
- f. deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- g. deliberare la radiazione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 dei votanti;
- h. deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

18. ELEGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci aventi diritto al voto ed in regola con le quote sociali. I membri dei Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti non possono avere altra carica sociale. Tutte le cariche sono onorarie, riconfermabili e non retribuite.

19. PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea dei soci; firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega; coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione; adotta nei limiti stabiliti dall'Assemblea di soci, tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue attribuzioni sono, di diritto, esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere impegnati in altre associazioni con cariche analoghe.

20. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri di cui almeno la maggioranza (4) residenti nel territorio della città di Macerata (MC), eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto. Per i primi 4 anni dalla costituzione della Associazione i 7 membri del Consiglio Direttivo sono eletti all'interno del comitato dei soci fondatori. Successivamente esso viene eletto dall'assemblea e rimane in carica per la durata di tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta per trimestre su convocazione del Presidente, ma può riunirsi ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri in carica, o dal Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La presenza di almeno 4 consiglieri in carica è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni, se non diversamente previsto, sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, nella votazione palese, decide il voto del Presidente ed in quella a scrutinio segreto la proposta si dà per non accolta, e si ripete la votazione per almeno due volte, anche nello stesso giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere sostituito con il primo dei non eletti alle precedenti elezioni (a parità di voti subentrerà il socio più anziano), e fino a scadenza del mandato, il consigliere che sia stato assente e senza giustificato motivo per almeno un terzo delle riunioni tenutesi validamente nel corso dell'anno, e comunque il consigliere che, per qualsiasi motivo, non possa più garantire la propria presenza.

Il Consiglio Direttivo si scioglie:

- a) alla scadenza del mandato;
- b) quando la sua revoca venga votata in Assemblea da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto;
- c) quando i suoi componenti rimangano in numero inferiore a 4.

21. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico e amministrativo dell'Associazione, e per il raggiungimento degli scopi sociali.

I singoli componenti del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione, dovranno assumere a proprio carico ed a nome dell'Associazione, tutti gli impegni, le obbligazioni e gli oneri già facenti carico ai precedenti consiglieri decaduti e non rieletti; dovranno sostituirli con le personali sottoscrizioni in tutti gli atti, i documenti, i contratti e negozi giuridici correnti, sollevandoli da ogni responsabilità di qualsiasi genere e natura, sia nei rapporti esterni che nei rapporti interni dell'Associazione.

22. COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORE DEI CONTI

Il collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto, per la durata di 3 anni. Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti esclusivamente soci fondatori o soci tesserati da almeno 4 anni. Essi, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente del Collegio. Per i primi 4 anni dalla costituzione dell'Associazione il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti all'interno del comitato dei soci fondatori.

Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) vigilare sull'andamento morale dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che insorgessero fra i soci e gli altri organi sociali;
- b) controllare l'amministrazione sociale. formulare proposte, consigli e rilievi;
- c) vigilare sulla regolare esecuzione dei deliberati degli altri organi sociali;
- d) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive;
- e) redigere una propria relazione sul rendiconto di gestione annuale;
- f) esprimere la propria opinione sulle proposte di modifica dello Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza

TITOLO IV: CONTABILITÀ E SCIoglIMENTO

23. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione consiste in tutti quei beni che, a qualsiasi titolo, siano divenuti proprietà sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

24. RENDICONTO

L'anno finanziario dell'Associazione é quello solare (1 gennaio - 31 dicembre). Il rendiconto consuntivo, patrimoniale e di gestione, unitamente alle relazioni che lo accompagnano, deve essere messo a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea ordinaria.

25. SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:

- a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere tutti gli scopi sociali, di svolgere la Propria attività e di assicurare il normale funzionamento;
- b) per deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza di 4/5 dei votanti, purché essi rappresentino almeno la metà degli averti diritto ai voto.

L'Assemblea delibera contestualmente anche sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e sulla destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale che deve essere devoluto ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, soddisfatte tutte le obbligazioni ricorrendo, se necessario, a contributi straordinari da parte dei soci a copertura dell'eventuale passivo.

TITOLO V: STATUTO E REGOLAMENTI

26. MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificata dall'Assemblea dei soci, a maggioranza di 2/3 dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno la metà più uno del totale dei soci aventi diritto al voto.

27. REGOLAMENTI INTERNI

È facoltà del Consiglio Direttivo di emanare regolamenti interni per disciplinare l'uso della sede e degli spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi. L'osservanza di tutti i regolamenti è rigorosamente obbligatoria per i soci.

28. NORMATIVA GIURIDICA

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile